

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 3 ottobre 2024, n. 514

[ID VIP 8351] - Parco agrovoltaico "Builli" della potenza nominale pari a 14,25 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel territorio dei Comuni di Nardò (LE), in località Builli, Copertino (LE) e Leverano (LE). Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 27 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: Lecce 2 PV S.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite

- dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
 - con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
 - l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
 - la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
 - con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attivita' istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 149638 del 29.11.2022, acquisita in pari data al prot. n. 14756 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione di cui all'art. 27, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.";
- con successiva nota prot. n. 81498 del 19.05.2023, acquisita in data 22.05.2023 al prot. n. 8124 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilita' istanza, avviso al pubblico e avvio consultazione, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;"
- con nota prot. n. 9744 del 23.06.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le

medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 12714 del 16.08.2023, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Lecce, ha espresso valutazione tecnica negativa;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 8351, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrolvoltaico "Builli" della potenza nominale pari a 14,25 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel territorio dei Comuni di Nardò (LE), in località Builli, Copertino (LE) e Leverano (LE), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "Lecce 2 PV" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate

coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
- in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblcita-legale> nella sezione “Albo pretorio on-line”, per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Scheda istruttoria ID_VIP 8351.pdf - 4b95af07cab19325822cb64dbf87b3fcb5af7fe9aef675ffa46e1ed058c93a91

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 8351

Tipologia di progetto: Agrovoltaico
Potenza: 14,25 MW (Potenza di picco 16,56 MW).
Ubicazione: Località Builli Comune di Nardò (LE), Copertino (LE), Leverano (LE).
Proponente: Lecce 2 PV S.r.l.

IDONEITÀ DELL'AREA

L'impianto di che trattasi si sviluppa su due aree contigue denominate **Builli 1** e **Builli 2** le cui superfici ammontano rispettivamente a 96.902 mq e 178.258 mq per complessivi 275.160 mq, sono ricadenti entrambe nel territorio comunale di **Nardò (LE)** e censite catastalmente al **Fg 35 p.ile 570 -571 - 572 - 573 - 567** e **Fg. 33 p.ile 99 - 516 - 517**. Ciascun comparto sarà dotato di proprio allaccio alla RTN mediante realizzazione di due cabine di consegna collegate alla cabina primaria AT/MT Copertino. Il tracciato delle opere di connessione è lungo 9,9 km e partendo dall'impianto interessa i Comuni di Nardò, Copertino e Leverano.

Le aree coinvolte dall'impianto ricadenti nel Comune di Nardò, in base allo strumento urbanistico vigente sono agricole di **Tipo E1 "Area produttiva normale"**. Ugualmente i suoli interessati dal passaggio del cavidotto interrato sono di tipo agricolo e interessano anche i Comuni di Leverano e di Copertino.

VERIFICHE ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto **Builli** rispetto alle casistiche di cui all'art. 20, co.8 del D.Lgs.199/2021 **NON RICADE IN AREE IDONEE**, infatti:

- **Non** interessa aree ove sono già installati impianti della stessa fonte (**lett. a**);
- **Non** ricade in un sito oggetto di bonifica di siti contaminati di cui alla Parte IV del D.Lgsl 152/2006 (**lett.b**);
- **Non** interessa totalmente o in parte aree di cave o miniere cessate e in condizioni di degrado ambientale, comunque non più suscettibili di sfruttamento (**lett.c**);
- **Non** è un'area nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (lett. c bis) né di società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali (**lett.c bis 1**);
- **L'intervento prevede l'installazione di moduli fotovoltaici a terra del tipo su trackers a inseguimento solare monoassiale;**
Nell'area dell'impianto non sono presenti Vincoli ai sensi della Parte II del D.Lgsl 42/2004;
(verifica 1) L'area di intervento è classificata come Agricola dal PRG di Nardò;
L'area dell'impianto non dista meno di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;
L'area di progetto non coincide con l'area di una cava o di una miniera;
(verifica 2) L'area di intervento non coincide con un'area interna ad un impianto industriale o stabilimento art. 268 del D.Lgsl 152 / 2006;
L'area di intervento è un'area agricola ma il suo perimetro non ha alcuna relazione con impianti industriali o stabilimenti posti in prossimità della stessa;
L'area di progetto non è adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri;
- **L'area di progetto dista meno di 500 m da:**
 - **Grotta Buca del Cacciatore** (PU_1365) ad Est del perimetro di intervento (art. 143 co. 1 lett. e);
 - **Macchia boschiva** (a Nord dell'impianto in progetto) (art. 142 co.1 lett. g); **Masseria Abate Cola** (LE 000292) (a Sud dell'impianto), bene segnalato ai sensi dell'art. 143 del Codice;
 - **Masseria Giudice Giorgio** (ARK0444) bene tutelato ai sensi della L. 1089 con **Vincolo Architettonico ai sensi della Parte II del Codice;**
 - **Due aree a Pericolosità Idraulica** (a Nord e a Ovest);



Figura 1

Buffer di 500 metri dall'area di impianto BULLI 1 e BULLI 2.

Nel buffer: UCP Grotta Buca del Cacciatore, diversi UCP Aree a Prati e Pascoli, Masseria Giudice Giorgio con Vincolo Architettonico, Masseria Abate Cola segnalazione architettonica, BP Macchia boschiva. Tutta l'area ricade nel raggio di 4 km UCP Cono Visuale di Porto Selvaggio.

VERIFICHE ai sensi del RR 24/2010

L'area dell'impianto agrovoltaiico **RICADE** in aree ritenute **non idonee** ai sensi del R.R. n. 24 del 2010 poiché è tutta ricompresa entro il **raggio di 4 km del Cono Visivo di Porto Selvaggio**, come indicato nella figura 2.

In tali aree (cfr. **Allegato 1 del R.R. 24/2010**) si considera che: *"la presenza di grandi superfici a pannelli fotovoltaici (...) può produrre un'alterazione significativa dei valori paesaggistici presenti"*. In base all'**Allegato 3** la realizzazione di **FER di tipo F7**: *"altera l'immagine storicizzata che identifica i luoghi in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica introducendo nelle prospettive elementi di disturbo estranei al contesto"*.

L'area dell'impianto BULLI si interpone inoltre entro un **sistema di Masserie**, una delle quali tutelata da Vincolo Architettonico (L. 1089/1939) per cui, in base al RR 24 2010: *"aldilà dell'area di pertinenza del singolo bene è importante valutare l'impatto visivo dell'impianto anche al di fuori dell'area tutelata"*. In tal senso la realizzazione dell'impianto si interpone tra le principali emergenze architettoniche dell'area, alterandone i rapporti consolidati di dominanza sul paesaggio.

L'area del Comune di Nardò rientra fra quelle interessate da **produzioni agro-alimentari di qualità (DOC) DPR 06/04/87** e: *"in tali aree risulta complicato ottenere autorizzazioni se presenti oliveti o vigneti (...)"*. Su tale aspetto si precisa che solo una parte dei suoli coinvolti dalla centrale di produzione energetica da fotovoltaico ricadono effettivamente in aree coltivate ad oliveto.




Figura 2

Ubicazione dell'impianto BUILLI 1 E BUILLI 2 rispetto alle Aree Non Idonee a FER R.R. n. 24 / 2010. L'area dell'impianto ricade completamente entro il raggio di 4 km del Cono Visuale di Porto Selvaggio color pesca chiaro.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

In relazione ai requisiti per il corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10/9/2010**, si evidenzia l'**insussistenza** delle seguenti condizioni, di norma considerate come elementi positivi in fase di valutazione dei progetti:

- a) **non** è comprovabile l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b) **non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili se non per le quote di energia prodotte dall'impianto in sostituzione di consumo di materie fossili;
- c) **è dimostrato il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere minor consumo possibile di suolo**, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili; tuttavia la distanza tra i filari dei supporti ad inseguimento monoassiale, di 5,50 metri, non è sufficiente per consentire una reale vita agricola alle fasce apparentemente libere tra i trackers poiché il passaggio dei mezzi necessari per finalità manutentive dei pannelli compromette di fatti il libero sviluppo delle piantumazioni nelle corsie residuali ampie 3,09 metri; l'altezza da terra dei pannelli varia da 1,20m e 3,28 m, mentre l'altezza dei supporti è pari a 2,21 m, ciò comporta che l'altezza delle alberature, al fine di garantire ottimale rendimento dell'impianto energetico non può elevarsi e svilupparsi normalmente poiché occorre evitare che le chiome "ombreggino" i pannelli FTV; inoltre l'installazione di 18 cabine prefabbricate da campo e la viabilità perimetrale e di campo avente sezione non inferiore a 4 metri comporta notevole sottrazione di suolo agricolo;
- d) **non** è previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) l'impianto prevede la coltivazione di specie appartenenti alle **tradizioni agroalimentari locali in senso generico ma non specifico (in particolare si prevede l'impianto di ulivo, limoni, aglio e spinaci e altre specie che favoriscono l'impollinazione)** ma non di **specifici vitigni al fine di favorire la produzione dei vini DOC di Nardò**. Le coltivazioni previste inoltre sono del tutto subordinate alla presenza dell'impianto FTV e condizionate allo stesso per giacitura, portamento e capacità di sviluppo, secondo priorità del tutto estranee rispetto a quelle tipiche della tradizionale pratica agraria, fautrice di quella particolare bellezza che caratterizza il paesaggio rurale;
- g) **non è menzionato negli elaborati** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione dell'impianto o di formazione per personale e maestranze future.

L'intervento invece presenta la seguente caratteristica:

- f) si prevede installazione di supporti ad **inseguimento monoassiale** in grado di ottenere un miglior rendimento rispetto a tradizionali supporti fissi.

Il **DM 10/9/2010 al punto 16.4** sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da **produzioni agro-alimentari di qualità**, come nel caso dell'area di cui trattasi,

(produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'**impianto non comprometta o interferisca negativamente** con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla **valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali**, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. Il proponente asserisce che attualmente le aree ove è previsto l'impianto sono coltivate a seminativo e che il progetto prevede un piano culturale di **uliveto superintensivo, orticole, alberi di limone e specie che favoriscono l'impollinazione** e che, nel suo complesso il piano ha valore economico superiore rispetto all'attuale. Ciò nonostante, le coltivazioni previste non concorrono alla **valorizzazione delle specifiche tradizioni culturali dell'area di Nardò in relazione alla produzione vinicola di qualità**.

Il **Settore Sviluppo e pianificazione del Territorio del Comune di Nardò e la Commissione paesaggistica Locale**, con Nota Prot. n. 0035769 del 28/06/2023 hanno espresso **Parere Negativo** al progetto, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, evidenziando che le aree coinvolte dall'intervento rientrano fra quelle destinate alla **produzione di vini Nardò DOC** di cui all'approvazione con DPR 06/04/1987 finalizzato alle produzioni da tutelare e che le NTA di PRG contrastano con la realizzazione del parco FTV; tale posizione è stata ribadita anche nella Nota del 26/02/2024, prodotta a seguito delle Controdeduzioni presentate dal Proponente. L'impianto in questione ricade parzialmente su aree ove è presente un impianto coltivato ad **uliveto (Fig. 33 P.IIa 99)** come risulta dalle ortofoto. La realizzazione dell'impianto interferirebbe negativamente sul contesto agrario limitrofo e non concorrerebbe all'implementazione o mantenimento delle produzioni DOC tipiche dell'area.

Il progetto prevede la realizzazione di una fascia arborea perimetrale, costituita da piante di ulivo a coltivazione superintensiva che, secondo il proponente, concorrerà a mitigare l'impatto visivo del parco fotovoltaico, garantendo una **chiusura totale delle visuali**. Su tale aspetto si ritiene che "la chiusura totale delle visuali" non sia un tratto che appartiene al paesaggio in questione e che se da un lato potrebbe mitigare la presenza dell'impianto dall'altra costituirebbe una barriera non necessaria per la tradizionale pratica agraria.

Non si ritiene che le modalità di intervento siano **compatibili** con le necessità di tutela della biodiversità, **del patrimonio culturale e del paesaggio rurale** come riscontrabile dalle immagini tridimensionali prodotte. L'area agricola di fatti risulterebbe condizionata nell'uso non già dall'attività di coltivazione del suolo ma da quella energetica, finalizzata esclusivamente all'ottimale rendimento dell'impianto, ciò che comporta una precisa giacitura dei trackers che oblitera il tradizionale mosaico agrario.

Le opere di connessione alla rete elettrica prevedono un cavidotto di collegamento interrato che dall'impianto si immette nella **SP 114 Copertino Sant'Isidoro**, strada a valenza paesaggistica, sino al collegamento con la bretella che conduce a Via Vecchia Leverano ove si trova la Stazione Elettrica Copertino esistente, di cui si prevede implementazione di componenti in aereo entro l'area già dedicata. Le opere di connessione non contrastano con la disciplina specifica di cui agli art. 86-87-88 delle NTA del PPTR.

AGRIVOLTAICO

In merito alle caratteristiche e rispetto dei requisiti contenuti nelle Linee Guida degli Impianti Agrivoltaici l'impianto:

- è improntato a "**unica tessera**" interrotta solo da due percorsi di viabilità di campo (cfr. AG7SE31_ElaboratoGrafico_06_REV2-signed.pdf) e non presenta, rispetto a un impianto fotovoltaico classico, una maggiore variabilità nella distribuzione dei trackers;
- I supporti dei pannelli sono a **inseguimento solare monoassiale**, ciò rende l'impianto più produttivo energeticamente e meno rigido nell'inserimento paesaggistico;
- **Requisito A:** Il sistema è progettato in modo da integrare entrambi i sottosistemi produttivi (agricolo e di produzione energetica) ma a vantaggio di quello energetico poiché gli spazi tra i pannelli sono ridotti, tuttavia il proponente dichiara di rendere coltivabile tutta l'area del parco, ovvero che la **Sup.Agr.Coltivata $\geq 0,7 \times \text{Sup.Tot.Impianto}$** ; è verificata anche la percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli rispetto all'area di intervento: **LAOR $\leq 40\%$ ovvero LAOR = 90.898 \leq 110.064 mq = 40% \times 275.160 mq;**
- **Requisito B:** il proponente asserisce che il parco agri-FTV è condotto nel corso del ciclo di vita garantendo contemporaneamente la produzione di energia elettrica e di prodotti agricoli

e non compromettendo la continuità dell'attività agricola e pastorale essendo stato redatto un **piano di monitoraggio ambientale** (cfr. voce A4 Quadro Economico);

- **Requisito C:** l'impianto presenta le caratteristiche di altezza media da terra che rispettano i minimi fissati per rientrare nella casistica del **TIPO 1**, ovvero l'altezza dei supporti è pari all'altezza media dei pannelli a 2,21 m dal suolo. Ciò nonostante, è palese che nessun operatore potrà agevolmente lavorare in prossimità delle fasce ove i pannelli ruotando disteranno 1,20 metri dal suolo (altezza minima da terra).
- **Requisito D:** l'intervento prevede un **Piano di Monitoraggio con 2 stazioni di rilevamento** per monitorare la **continuità dell'attività agricola** di cui al **Punto D.2** (cfr. pag. 11 e 13 dell'elaborato AG7SE31_RelazionePaesaggistica_13-Verifica_parametri_agrivoltaico.pdf).
- **Requisito E:** il Piano di Monitoraggio prevede la rilevazione di parametri utili a verificare le condizioni di **recupero e fertilità del suolo di cui al Punto E.1 e del microclima Punto E.2**.
- **È dichiarata ma non comprovabile la verifica dei Punti D.1 (risparmio idrico) ed E.3 (resilienza ai cambiamenti climatici) dell'impianto Builli** (cfr. pag. 15-16 elaborato **Verifica parametri Agrivoltaico**).

RIFERIMENTI

La posizione dell'impianto rispetto ai beni sottoposti a tutela dal **PPTR** è stata verificata attraverso il sito consultabile attraverso il link:

<https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/pptrapprovato/index.html>

La sovrapposizione del progetto rispetto alle **Aree Non Idonee all'installazione degli impianti alimentati da FER ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010** è stata verificata sulla pagina:

<https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>

L'**uso del suolo** è stato verificato attraverso la pagina:

<https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/UJS2011/index.html>

CONCLUSIONI

L'impianto in progetto è ubicato su **Area Agricola** coltivata prevalentemente a seminativo che presenta retaggi di coltivazioni di uliveto. Le aree interessate **NON ricadono tra quelle classificate come idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 Dlgs 199/2021 e, in base al R.R. n. 24 del 2010, interessano Aree Non Idonee.**

Il progetto risponde parzialmente alle soluzioni tecniche elencate al **Punto 16 del DM 10/9/2010** e prevede 26.560 moduli FVT ciascuno di 2,41 m x 1,42 m su trackers verticali a inseguimento solare infissi direttamente nel terreno, caratteristica di impianti evoluti. Tuttavia, in merito alla distanza tra le stringhe e alla distribuzione delle stesse l'impianto non presenta varietà distributiva, appare eccessivamente denso e planimetricamente non è dissimile da un impianto FTV di tipo Tradizionale come si evince dalla documentazione grafica di progetto (cfr. AG7SE31_ElaboratoGrafico_06_REV2-signed.pdf, AG7SE31_Disciplinare_01_REV1-signed.pdf, AG7SE31_DocumentazioneSpecialistica_05.pdf).

La realizzazione dell'impianto **NON favorisce la produzione agroalimentare tipica della zona, caratterizzata da uve pregiate (vini DOC di Nardò)** e benché le coltivazioni previste in progetto siano più variegata rispetto alla situazione esistente, non si ritiene che l'impianto sia finalizzato al sostegno del settore agricolo poiché gli spazi apparentemente liberi tra i trackers sono i minimi indispensabili per transitare con mezzi a fini manutentivi in condizioni di sicurezza rispetto ai componenti dell'impianto e ciò preclude una libera conduzione agricola delle aree apparentemente coltivabili. Altresì la libera circolazione pastorale non potrà avere luogo per via della recinzione di estese porzioni di suolo agricolo per complessivi 275.160 mq.

L'intervento prevede opere per **mitigare l'impatto visivo dell'impianto FVT** rispetto alla strada **SP359** mediante la piantumazione di 4 / 5 filari di Ulivi posti tra loro a una distanza piuttosto ridotta pari a 1,5 m. Lungo gli altri margini c'è un singolo filare di ulivi, seguito internamente da rarefatta piantumazione di limoni. L'intervento prevede anche il **recupero di manufatti realizzati nell'ambito della riforma agraria** ma si ritiene che la distanza troppo ravvicinata delle stringhe rispetto ai manufatti oggetto di restauro renda vana l'azione di recupero dal punto di vista paesaggistico poiché l'impianto FTV, considerate forma e dimensioni risulterà invadente e predominante.